

Codice DB1412

D.D. 18 luglio 2013, n. 1683

**R.D. 523/1904 - pratica n. 2329/P - Societa' Idroelettrica S. Antonio s.r.l. - Istanza per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Pascone, in comune di Civiasco, per uso energetico.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, le opere in oggetto sul torrente Pascone, consistenti nella nuova opera di presa, nel canale di scarico della camera di carico, nello scarico della centrale di produzione e nella realizzazione di due attraversamenti in subalveo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- dovrà essere rappresentato il profilo longitudinale del corso d'acqua (fondo alveo e sponde) nel tratto compreso fra la sez. 1 e la sez. 6, con riportate le opere che si progetta di costruire;
- dovranno essere prodotte delle sezioni trasversali corrispondenti alla zona di imposta del manufatto di presa e della vasca di carico, rappresentanti lo stato di fatto e di progetto, con l'indicazione dei livelli idrici derivanti dalla simulazione idraulica nonché le opere progettate;
- i taglioni di fondazione dell'opera di presa dovranno essere approfonditi fino al substrato roccioso ed opportunamente ammorsati al medesimo;
- in corrispondenza dello scarico della centrale la sponda del corso d'acqua dovrà essere protetta con idonea scogliera, dotata di adeguata berma di fondazione, che non dovrà restringere la sezione d'alveo, sviluppata per almeno 10 m a valle dello scarico stesso;
- per gli attraversamenti in subalveo del torrente Pascone dovrà essere formalizzata istanza di concessione demaniale, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R e s.m.i.;
- per la realizzazione delle opere in massi dovranno essere utilizzati massi aventi forma irregolare e pezzatura minima di 0,8 m<sup>3</sup>;
- per quanto riguarda gli attraversamenti di corsi d'acqua demaniali da parte della condotta forzata, individuati nell'Elaborato 10, dovrà essere formalizzata istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di concessione demaniale, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R e s.m.i.;
- gli elaborati esecutivi modificati secondo quanto richiesto ai punti di cui sopra dovranno essere trasmessi allo scrivente Ufficio per presa d'atto;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti, dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/07/2014. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la Società Idroelettrica S. Antonio dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la Società Idroelettrica S. Antonio, in virtù dei disposti della Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/06 n. 37, art. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con

l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli